Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 settembre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 11 settembre alle ore 17, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Luis Martinez Miltos, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Paraguay.

Giovedì 11 settembre alle ore 17,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Vladimir Berger, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Cecoslovacchia.

Giovedì 11 settembre alle ore 17,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Jean Arthur Bandio, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Centroafricana.

(8760)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **621**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santa Verdiana », con sede in Castelfiorentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Firenze, in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Verdiana » di Castelfiorentino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 5 agosto 1881;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santa Verdiana », con sede in Castelfiorentino (Firenze), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Firenze;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castelfiorentino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 agosto 1881.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **622**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Monfalcone e di Staranzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota del 31 gennaio 1969, n. 263/san, con la quale il medico provinciale di Gorizia richiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per l'intero territorio dei comuni di Monfalcone e Staranzano facenti parte attualmente di quella provincia, già della provincia di Trieste, dichiarazioni contenute nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174;

Visto il parere favorevole espresso, in merito, dal consiglio provinciale di sanità di Gorizia nella seduta del 20 dicembre 1968;

Visto il regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, contenente le sopraddette dichiarazioni;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i propri precedenti decreti 24 febbraio 1956, n. 313, 15 marzo 1966, n. 1396 e 30 settembre 1959, n. 1017, con i quali sono state revocate le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per gli altri comuni facenti parte attualmente della provincia di Gorizia, dichiarazioni contenute nel citato regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, compresa quella per il comune di Duino Aurisina rimasto nella circoscrizione territoriale della provincia di Trieste;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Monfalcone e Staranzano, facenti parte attualmente della provincia di Gorizia, già di quella di Trieste, contenute nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **623**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale della Misericordia », con sede in Assisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale della Misericordia » di Assisi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 giugno 1907, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale della Misericordia », con sede in Assisi (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: .

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Assisi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 giugno 1907 modificato con regio decreto 9 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 624.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Calai », con sede in Gualdo Tadino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 21 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Calai » di Gualdo Tadino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 11 gennaio 1934, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Calai », con sede in Gualdo Tadino (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gualdo Tadino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto, 11 gennaio 1934, modificato con regio decreto 12 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 625.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato italiano.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di un dipinto di Giacomo Ceruti raffigurante un « Portarolo », disposta a favore dello Stato italiano e per esso alla Pinacoteca di Brera in Milano, dallo scrittore dott. Giovanni Testori con atto pubblico stipulato in Milano il 10 luglio 1967 a rogito del notaio dott. Enrico Masini col n. 21.416 di repertorio e registrato a Milano il 20 luglio 1967 col n. 12.828, serie *F*, registro atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 35. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Coefficiente di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali esemplificati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e nell'art. 22 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960 e del 23 ottobre 1964, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103 del 28 aprile 1960 e n. 319 del 24 dicembre 1964, ed il decreto ministeriale 14 luglio 1967 pubblicato il 14 ottobre 1967;

Vista la lettera n. 37001 del 28 novembre 1968, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1967 (base maggio 1940 = 1): indice generale dei prezzi all'ingrosso = 49,25 - Salari dell'industria = 128,17;

Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dello art. 27 della legge n. 968 e art. 18 della legge 955, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione, ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base della commissione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale artigiana e professionale, esemplificati nell'art. 37 della legge citata n. 968 del 27 dicembre 1953 e art. 22 della legge 29 settembre 1967, n. 955;

Ritenuto opportuno determinare un nuovo rapporto per le riparazioni, ricostruzioni o ripristini eseguiti nel 1968;

Decreta:

Il rapporto per il 1968 di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e art. 18 della leg-

ge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiane e professionale, è determinato in 88,71.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1969
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 75

(8810)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale degli stabilimenti di Ferrara A., S. Biagio d'Argenta, S. Bonifacio, Fontanellato, Casalmaggiore, Parma, Montagnana, Bando d'Argenta, Bondeno, Classe, Ferrara B., Jolanda di Savoia, Mezzano, Molinella e Polesella della società Eridania zuccherifici nazionali ai fini della corresponsione ai dipendenti anziani licenziati del trattamento previsto dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO AD INTERIM PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario del fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dell'assegno speciale di prepensionamento;

Considerato che la società Eridania zuccherifici nazionali per gli stabilimenti di Ferrara A., S. Biagio d'Argenta, S. Bonifacio, Fontanellato, Casalmaggiore, Parma, Montagnana, Bando d'Argenta, Bondeno, Classe, Ferrara B., Jolanda di Savoia, Mezzano, Molinella e Polesella, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui alcuni operai dipendenti sono licenziati in quanto anziani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore degli operai licenziati, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai licenziati, che abbiano compiuto 57 anni di età se uomini e 52 anni di età se donne, dipendenti dalla ditta società Eridania zuccherifici nazionali per gli stabilimenti di Ferrara A., S. Biagio d'Argenta, S. Bonifacio, Fontanellato, Casalmaggiore, Parma, Montagnana, Bando d'Argenta, Bondeno, Classe, Ferrara B., Jolanda di Savoia, Mezzano, Molinella e Polesella nel trattamento previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8916)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Salerno in data 25 settembre 1956, n. 221, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Salerno venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 9 luglio 1969;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Salerno è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1, è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Salerno, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
REALE

(8751)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1969.

Designazione di Istituti finanziari autorizzati a concedere mutui per integrazione di bilanci comunali e provinciali per gli anni 1969 e 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 420, recante norme per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali, deficitari per gli esercizi 1969 e 1970 ed, in particolare l'art. 2, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono prorogati per gli anni 1969 e 1970;

Visto l'art. 2, sesto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, il quale ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, ad accettare, ai fini della legge stessa, a garanzia dei mutui concessi ai comuni ed alle provincie a pareggio bilancio, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sulla imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata;

Visto il proprio precedente decreto n. 519835 in data 15 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1966, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 399, con il quale furono designati vari Istituti di credito ad effettuare le suddette operazioni di mutuo per gli anni 1966, 1967 e 1968;

Ritenuto che gli Istituti finanziari, designati con il citato decreto n. 519835 in data 15 dicembre 1966, possono essere riconfermati ai fini dell'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 420;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine agli Istituti finanziari da designare, per i fini previsti dalla ripetuta legge 28 marzo 1968, n. 420;

Decreta:

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto bancario San Paolo di Torino, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza), i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, sono designati a concedere mutui alle provincie ed ai comuni, che possono ottenere l'autorizzazione, per fronteggiare il disavanzo economico dei propri bilanci per gli anni 1969 e 1970, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1969
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 107

(8779)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1969.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 17 aprile 1969;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 30 luglio 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 31 gennaio 1969.

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 29 settembre 1969)	30 settembre 1969	29 marzo 1970
2. Sughero naturale greggio e cascami di sughero nonchè sughero frantumato, granulato o polverizzato, per essere impiegato nella fabbricazione di tutti i semilavorati e prodotti finiti di sughero, destinati alla esportazione (con validità fino al 29 settembre 1969)	30 settembre 1969	29 marzo 1970

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 27 febbraio 1969:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1969)	16 settembre 1969	15 marzo 1970
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1969)	12 settembre 1969	11 marzo 1970
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 2 settembre 1969)	3 settembre 1969	2 marzo 1970
4. Budella secche e salate, per essere rilavorate (sgrassate, slimate, calibrate) e ridotte in budella cucite, mediante essiccazione, spaccatura, cucitura e risalatura ovvero in budella incollate su apposite forme ed essiccate (con validità fino al 30 settembre 1969)	1° ottobre 1969	31 marzo 1970
5. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1969)	18 settembre 1969	17 marzo 1970
6. Carrozzerie e/o parti staccate di carrozzeria, per essere modificate, finite e/o assemblate (con validità fino al 30 settembre 1969)	1° ottobre 1969	31 marzo 1970
7. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1969)	28 settembre 1969	27 marzo 1970
8. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5 temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa tra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1969)	27 settembre 1969	26 marzo 1970
9. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1969)	22 settembre 1969	21 marzo 1970
10. Macchine ed apparecchi, anche in pezzi finiti, per essere accoppiati e/o inseriti in istallazioni agevolate ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 (con validità fino al 14 settembre 1969)	15 settembre 1969	14 marzo 1970
11. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1969)	22 settembre 1969	21 marzo 1970
12. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1969)	25 settembre 1969	24 marzo 1970
13. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1969)	15 settembre 1969	14 marzo 1970
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1969)	28 settembre 1969	27 marzo 1970

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(8815)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4803/1348, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Maddalena, nata in Orsogna il 3 settembre 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Orsogna, estese mq. 812, riportate in catasto alla particella n. 71 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella 294-*b* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 196 e 197.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4804/1349, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fosco Domenico-Vincenzo, nato in Orsogna il 28 novembre 1926, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » primo e secondo tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 3330, riportata in catasto alla particella n. 403-*a* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 302.

(8757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di storia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno è vacante la cattedra convenzionata di storia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bleggio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Bleggio Superiore (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8862)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.305.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8820)

Autorizzazione al comune di Bultei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Bultei (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Bottida (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.772.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.889.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Longarone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Longarone (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.571.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di S. Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.339.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8799)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 602/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (1)	8,435
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,780
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8% in peso (1)	7,891
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,472
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (1)	7,319
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (1)	6,210
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	4,525
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	2,658
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,694
11.01 H	Farina di miglio	5,289
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,863
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	4,277
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	4,277
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (1)	8,435
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,780
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1% (1)	7,891
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4.472
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (1)	7,319
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (1)	6,210
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	4,525
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	2,658
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,694
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,289
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,863

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,698
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,277
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (2)	7,498
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,092
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,472
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5% (2)	7,014
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,472
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	4,525
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	1,694
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,289
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,863
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,698
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,277
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco) (3)	9,486
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,472
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	4,525
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	1,694
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,289
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,863
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . .	5,698
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,277
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,780
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,472
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,525
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	1,694
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,289
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,863
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,698
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,277
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso . . .	8,435
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . .	4,780
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1%	8,768
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	7,014
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,472
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,525
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	1,694
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,289
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,863

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,397
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,109
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,943
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,429
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,341
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,232
11.07 B	Malto torrefatto	7,263
11.08 A I	Amido di granturco	2,322
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,614
11.08 A IV	Fecola di patate	2,322
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,322
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso	4,752
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63% in peso	2,884
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,028
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,322
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,028
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,322
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	1,177
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,177
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	1,177
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	1,177
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,177

(1) I prodotti di cui almeno il 50% passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(5528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 23 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,505	629,50	629,40	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,95	584 —	584 —	583,75	583,10	583,95	583,85	583,75	583,95	583,95
Fr Sv.	146,53	146,52	146,54	146,52	146,40	146,53	146,505	146,52	146,53	146,53
Kr D.	83,66	83,65	83,68	83,655	83,40	83,66	83,65	83,655	83,66	83,65
Kr N.	88,03	88,05	88,07	88,04	87,90	88,03	88,0375	88,04	88,03	88 —
Kr Sv.	121,72	121,70	121,72	121,675	121,40	121,72	121,66	121,675	121,72	121,70
Fol.	174,24	174,33	174,39	174,38	173,90	174,24	174,38	174,38	174,24	174,35
Fr B.	12,52	12,52	12,527	12,5220	12,505	12,52	12,523	12,5220	12,52	12,52
Franco francese	113,29	113,17	113,17	113,145	113,40	113,29	113,12	113,145	113,29	113,16
Lst	1501,15	1500,35	1499,90	1499,60	1499,75	1501,15	1499,55	1499,60	1501,15	1500 —
Dm. occ.	158,51	158,50	158,55	158,53	158,50	158,51	158,515	158,53	158,51	158,51
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,34	24,3410	24,25	24,34	24,3425	24,3410	24,34	24,34
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,14	22,175	22,17	22,17
Peseta Sp	9,01	9,02	9,02	9,0170	9 —	9,01	9,02	9,0170	9,01	9 —

Media dei titoli del 23 settembre 1969

Rendita 5 % 1935	100,15	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99.225
Redimibile 3,50 % 1934	99,30	» » » 5,50 % 1977	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,175	» » » 5,50 % 1978	99,275
» 5 % (Ricostruzione)	92,275	» » » 5,50 % 1979	99,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,20	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (Città di Trieste)	92,075	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,90
» 5 % (Beni Esteri)	89,975	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,625	» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» » » » 1968-83	99,925	» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» » » 5,50 % 1976	99,925	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1969

1 Dollaro USA	629,50	1 Franco belga	12,522
1 Dollaro canadese	583,80	1 Franco francese	113,132
1 Franco svizzero	146,512	1 Lira sterlina	1499,425
1 Corona danese	83,652	1 Marco germanico	158,522
1 Corona norvegese	88,039	1 Scellino austriaco	24,342
1 Corona svedese	121,667	1 Escudo Port.	22,157
1 Fiorino olandese	174,38	1 Peseta Sp.	9,018

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione del comune di Carbonia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale civile di Carbonia.

Con decreto n. 300.10.III.17/6-1820 in data 4 giugno 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione del comune di Carbonia è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale civile di Carbonia.

(8818)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'assessore delegato della Regione siciliana in data 20 agosto 1969 che pone in liquidazione il Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi (Trapani);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Salvatore Mazzeo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi (Trapani) ed i signori ragioniere Giovanni Bertolino, rag. Giovanni Urso e rag. Vincenzo Di Marco sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1969

Il Governatore: CARLI

(8783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a trentaquattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Toscana-Umbria quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvato con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a trentaquattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Toscana-Umbria quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944);

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via VI Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.
Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di lire 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità - commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia - in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità - commisurata come la anzidetta tredicesima - in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.
Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO A)

Schema di domanda
(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla direzione generale dell'INAIL - servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA.

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . il . (2)
. . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a trentaquattro posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nella Toscana-Umbria quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . .
. . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . .
. . . . . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nelle seguente posizione . . .
. . . .

. . l sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:
. . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:
. . . .
. . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; (indirizzo comprensivo del codice di avviamento postale) . .
. . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza

---

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il ruolo di anzianità dei direttori di istituto di ricerca e sperimentazione agraria, quale risulta dal decreto ministeriale 1° agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1968, registro n. 19, foglio n. 133;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1969, con il quale il concorso riservato per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo è stato dichiarato deserto per mancanza di domande di partecipazione di candidati;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire un concorso per il posto di direttore straordinario dell'istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coeff. 580) nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, presso l'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale, divisione VI, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportate condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'attività scientifica e tecnica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenchi in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono esere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie e indicando sui pacchi che le contengono il cognome ed il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, indicati dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1967, n. 1318.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 3 anche se la domanda o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

Non è consentito di fare riferimento ai documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 4.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti pubblici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre. Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e invalidi e mutilati del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio del congedo illimitato, rilasciati dalla competente autorità militare.

I candidati che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare annotata delle benemerenze di guerra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo e quelli di cui ai numeri 2) e 3), devono altresì attestare che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nei termini di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400 rilasciata dall'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) certificato medico, come al numero 5) del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono esere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 5.

I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una commissione nominata ai sensi dell'art. 55, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la quale, con motivata relazione propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari.

Le categorie di titoli valutabili sono: titoli di studio, accademici e vari; attività scientifica e tecnica; pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione delle singole categorie, la commissione dispone dei seguenti punti:

Titoli di studio, accademici e vari, massimo punti 25;
Attività scientifica e tecnica, massimo punti 25;
Pubblicazioni scientifiche, massimo punti 50.

Il concorrente primo graduato o, in caso di rinunce successive, il secondo od il terzo, è nominato al posto messo a concorso.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1969
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 381

(8572)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti degli istituti professionali e delle scuole tecniche, relativamente ai posti disponibili al 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1966, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti

appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958 n. 165:

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato		
(Insegnanti)		
1. Tecnologia e disegno relativo per meccanici navali	—	1
2. Tecnologia e disegno relativo per tornitori	—	1
3. Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	—	1
4. Cultura generale ed educazione civica .	—	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
5. Congegnatori meccanici	—	1
6. Assistente all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico .	—	1
7. Lavorazione dei metalli con macchine utensili	1	1
8. Aggiustatori meccanici	1	1
Istituti professionali alberghieri		
(Insegnanti)		
9. Inglese	—	1
Istituti professionali per il commercio		
(Insegnanti)		
10. Cultura generale ed educazione civica .	1	1
11. Materie di cultura tecnica ed economica	—	1
12. Inglese	—	1
13. Tedesco	—	1
14. Materie tecniche commerciali	—	2
15. Francese	—	1
Scuola tecnica industriale		
(Insegnanti)		
16. Tecnologia e disegno professionale	—	1
17. Meccanica, macchine e disegno professionale . . .	—	1
(Insegnanti tecnico-pratici)		
18. Aggiustatori meccanici	1	—
Scuola tecnica commerciale		
(Insegnanti)		
19. Matematica e computisteria	—	1
20. Inglese	—	1
21. Tedesco	—	1
Istituti professionali per ciechi		
(Insegnanti tecnico-pratici)		
22. per la tessitura	1	—
23. per l'intreccio	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera « a » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1965. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relativo agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1966, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario d'esame - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione professionale, divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestato dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1966 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno *di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova* stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esame.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti.

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione professionale, divisione I, gli aspiranti *indicheranno:*

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1966 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831 o dell'art. 19 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti porfessionali);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1966;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1966, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1965 per i posti disponibili al 1° ottobre 1965, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) in un breve «curriculum» del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1966, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale, divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 122

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
A) Istituti professionali per la industria e l'artigianato:		
Tecnologia e disegno relativo per meccanici navali	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per meccanici navali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Tecnologia e disegno relativo per tornitori	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per tornitori degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per congegnatori meccanici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di nsegnamento
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Congegnatori meccanici .	Insegnanti tecnico-pratici per congegnatori meccanici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Assistente all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico	Insegnanti tecnico-pratici assistenti all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Lavorazione dei metalli con macchine utensili	Insegnanti tecnico-pratici per la lavorazione dei metalli con macchine utensili degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Aggiustatori meccanici . . .	Insegnanti tecnico-pratici per aggiustatori meccanici degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
B) Istituti professionali alberghieri:		
Inglese	Insegnanti di inglese negli istituti professionali alberghieri	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
C) Istituti professionali per il commercio:		
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Materie di cultura tecnica ed economica	Insegnanti di cultura tecnica ed economica degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento
Lingua straniera per cattedra di ruolo *A*):		
Inglese, tedesco, Francese	Insegnanti di inglese, tedesco e francese degli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Materie tecniche commerciali	Insegnanti di materie tecniche commerciali negli istituti professionali per il commercio	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente le materie tecniche del tipo commerciale costituenti la cattedra
D) Scuole tecniche industriali:		
Tecnologia e disegno professionale	Professori di tecnologia e disegno professionale delle scuole tecniche industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente le materie costituenti la cattedra
Meccanica, macchine e disegno professionale	Professori di meccanica, macchine e disegno professionale	Prova scritta: trattazione di un argomento concernente le materie costituenti la cattedra
Aggiustatori meccanici . . .	Insegnanti tecnico-pratici delle scuole tecniche industriali	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
E) Scuole tecniche commerciali:		
Matematica e computisteria	Insegnanti di matematica e computisteria delle scuole tecniche commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di computisteria, a scelta del candidato
Lingua straniera per cattedra di ruolo *B*:		
Inglese, tedesco	Insegnanti di inglese e tedesco delle scuole tecniche commerciali	Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
F) Istituti professionali per ciechi:		
Tessitura	Insegnanti tecnico-pratici per la tessitura degli istituti professionali per ciechi	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione
Intreccio (rivestimento sedie, lavorazione malacche, legno)	Insegnanti tecnico-pratici per l'intreccio (rivestimento sedie, lavorazione malacche e legno) degli istituti professionali per ciechi	Prova pratica: inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione

(8495)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di autista in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino Ufficiale, parte II, n. 23, del 5 giugno 1969 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1969, registro n. 39, foglio n. 41, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di autista in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

(8763)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1969, n. 5.

Modifica dell'art. 6 della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione di contributi e sussidi previsti per le iniziative di cui all'art. 5, lettera *d)*, della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, è prorogato per l'anno 1969 fino al 31 agosto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 1969, n. 6.

Norme modificative della legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, sui compensi ai componenti di commissioni, consigli o comitati comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1957, n 6, è elevato a L. 3000 per gli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, della Regione, della provincia o di altri enti pubblici ed a L. 5000 per gli estranei alle medesime.

Per le commissioni locali dei masi chiusi, nonchè per le sedute di tutte le commissioni, consigli o comitati di durata inferiore a due ore, restano in vigore le misure previste dal secondo comma dell'art. 1 della succitata legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6.

I segretari delle commissioni, consigli o comitati devono indicare nei verbali di seduta l'ora di inizio e di termine delle medesime.

Art. 2.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali che non siano dipendenti della provincia o della Regione e che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopralluoghi, compete il trattamento di missione vigente per i consiglieri provinciali.

Ai dipendenti della provincia o della Regione compete il trattamento di missione attribuito alla qualifica di appartenenza di grado.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge e previsto in annue L. 10.000.000, si farà fronte per l'anno 1969 prelevando pari importo dal cap. 845 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8809)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.